

Penale Sent. Sez. 6 Num. 13434 Anno 2021

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA

Relatore: CAPOZZI ANGELO

Data Udienza: 26/01/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Paolini Gabriele, nato a Milano il 2/10/1974 

avverso la sentenza del 17/1/2020 della Corte di appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;

lette le conclusioni del difensore, avv. Lorenzo La Marca, con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

In procedimento svolto ai sensi dell'art.23, comma 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 138, convertito in legge 18 dicembre 2020, n.176.



RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame interposto dall'imputato Gabriele Paolini avverso la sentenza emessa il 4 novembre 2015 dal locale Tribunale, in riforma della decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine al reato di cui all'art. 660 cod. pen. perché estinto per prescrizione, eliminando la relativa pena, ed ha rideterminato la residua pena in ordine al reato di cui all'art. 340 cod. pen. per il quale il Paolini è stato ritenuto responsabile, oltre le statuizioni in favore della costituita parte civile.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce falsa applicazione dell'art. 340 cod. pen. ed errata qualificazione del fatto. Richiamando precedenti sentenze assolutorie nei confronti del ricorrente per fatti analoghi, il ricorrente deduce l'insussistenza nella specie del turbamento del servizio informativo, il quale per sua natura – essendo avvenuto su pubblica via – va incontro ad imprevisti; le interruzioni furono volute dal giornalista e dalla regia che ritennero opportuno di troncare la modesta apparizione dell'imputato. E' del pari indubbio che la volontà del ricorrente nell'avvicinarsi il più possibile al giornalista nel momento della diretta fosse quella di garantirsi la maggiore visibilità possibile ed evitare, quindi, l'interruzione delle riprese video. Inoltre, le precedenti assoluzioni dell'imputato per fatti analoghi pongono in questione il necessario dolo, con riferimento agli elementi normativi della fattispecie, avendo il ricorrente fatto affidamento su di esse, così fondando l'inevitabilità e la scusabilità dell'ignoranza circa l'antigiuridicità della condotta tenuta.

3. Sono pervenute in data 25/1/2021 le conclusioni delle parti civili R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. e Summonte Lorenzo.

4. Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile.

5. La Corte di appello di Roma ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 340 cod. pen. sul rilievo che già il fatto che l'operatore della telecamera sia stato costretto a restringere il campo visivo alla sola persona del giornalista, vanificando così il significato della ripresa, appare sufficiente a giustificare la configurabilità del reato di cui all'art. 340 cod. pen., rilevando – altresì – che nel caso in esame il turbamento è stato ripetuto perché, da un lato, la semplice presenza di Paolini alle spalle del giornalista lasciava

presagire, dato il comportamento tenuto nel passato dall'imputato con altri giornalisti televisivi e divenuto un vero e proprio fatto notorio in quanto oggetto di tutti i media (pubblici e privati), una pesante interferenza dello stesso Paolini (se non altro per sovrapporre un proprio personale messaggio alle informazioni veicolate dal giornalista) ed ha ragionevolmente indotto il Summonte a ridare la linea allo studio, ed al cameramen, dopo la ripresa del servizio, a restringere il campo al viso del giornalista; dall'altro, dopo la ripresa del servizio, il Paolini si è nuovamente avvicinato e ha toccato il braccio del giornalista che impugnava il microfono, in tal modo costringendo questi, che ragionevolmente aveva paventato la sottrazione del microfono stesso, ad interrompere nuovamente il collegamento.

7. Ritiene la Corte che all'ineccepibile ricostruzione in fatto il ricorso oppone una rivalutazione della condotta che non può trovare accesso in sede di legittimità, avanzando una manifestamente infondata prospettazione di assenza di dolo con riferimento a precedenti assoluzioni che hanno un mero valore di accertamento in fatto, essendo stato - invece - già affermato per condotta del tutto analoga - ancorchè nei confronti di un soggetto appartenente al servizio pubblico televisivo - tenuta dallo stesso ricorrente che integra il reato previsto dall'art. 340 cod. pen. la condotta di colui che turbi la regolarità di un servizio giornalistico trasmesso in diretta dalla RAI, ponendosi alle spalle della giornalista e spintonando le persone intervistate, così da costringere l'operatore della telecamera a restringere il campo visivo alla sola persona della giornalista, vanificando di conseguenza il significato della ripresa in diretta (Sez. 6, n. 26569 del 13/06/2008, Paolini, Rv. 241049).

8. L'inammissibilità del ricorso preclude ogni valutazione di ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. da parte di questa Corte essendosi affermato che l'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818-01, Ricci), precisandosi in motivazione che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione

9. Non possono essere considerate le conclusioni delle parti civili R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. e Summonte Lorenzo in quanto tardive, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18


dicembre 2020, n. 176, non essendo state depositate entro il quinto giorno antecedente all'udienza.

Tale termine deve essere inteso – in rapporto alla struttura della modalità procedimentale del giudizio introdotta dall'art. 23, comma 8, d.l. cit. – quale termine perentorio per la stessa valida partecipazione della parte al giudizio di legittimità, dovendosi escluderla nel caso del mancato suo rispetto.

Invero, come osservato in dottrina, la norma in questione risulta aver adottato una cadenza temporale sovrapponibile a quella prevista in via generale dall'art. 611 cod. proc. pen. per il deposito di memorie e repliche nel giudizio di cassazione, pur non riproponendo il medesimo contenuto non facendo riferimento allo "scambio" di memorie e repliche, bensì alla sola formulazione delle richieste secondo la scansione per la quale è prevista la preventiva formulazione delle richieste della parte pubblica e successivamente quelle delle parti private, senza consentire reciproche repliche.

La sovrapponibilità della disciplina – in parte *qua* - dettata dall'art. 611 cod. proc. pen. a quella introdotta con la norma in esame relativa alla modalità procedimentale introdotta a seguito dell'emergenza pandemica, consente di recepire anche in relazione al termine dei cinque giorni fissato dall'art. 23, comma 8 d.l. cit. - ed a maggior ragione in relazione alla modalità ^{telematica} telematica dello svolgimento del procedimento - l'orientamento consolidato secondo il quale le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione del rispetto del termine di cinque giorni "liberi" prima dell'udienza, previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., sono tardive e, pertanto, non possono essere prese in considerazione (Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, dep. 2017, De Silvio, Rv. 269673), neanche ai fini della liquidazione delle spese (Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040).

In conclusione, la parte civile che ha presentato le proprie conclusioni oltre il termine perentorio fissato dalla legge non può ritenersi ritualmente costituita nel presente giudizio e, pertanto, non può essere accolta la sua istanza di liquidazione delle relative spese di rappresentanza e difesa in questa fase.



P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26/1/2021.